SENTENZA
N. 107/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Flavia D'oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60912** del ruolo generale proposto da

INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Sergio Preden, elettivamente domiciliato come in atti;

contro

XX XX, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Guarnacci, elettivamente domiciliato come in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 147/2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 26 aprile 2023.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 6 maggio 2026, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS e l'avv. Guarnacci per la parte privata;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza di questa Corte n. 671/2015 è stato riconosciuto in favore dell'odierno appellato – ex Finanziere in congedo – il diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria a far data dal 25/9/1975, e, di 4^ categoria a far data dal 3/6/2008.

A fronte dell'inerzia dell'INPS nell'esecuzione della predetta sentenza è stata nuovamente adita questa Corte.

Nel corso del giudizio di esecuzione, il giudice nominava un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato, e nell'ottobre 2020 - su impulso del commissario - l'INPS liquidava all'odierno appellato gli arretrati della pensione privilegiata per il periodo 25/9/1975 – 1/7/1991.

Con la sentenza n. 66/2021, emessa a conclusione del predetto giudizio, il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell'istante al pagamento della pensione privilegiata (liquidata medio tempore dall'INPS) per il periodo suddetto, senza indicare l'importo dovuto, e senza pronunciarsi nel merito per il periodo successivo.

Con ulteriore ricorso il sig. XX XX ha lamentato che la liquidazione della pensione privilegiata per il suddetto periodo 1975-1991, operata dall'INPS in suo favore, era errata in quanto l'Istituto previdenziale non

gli avrebbe corrisposto l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità nella misura intera, risultando che – per il periodo in questione – la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità erano state corrisposte nel limite del cosiddetto *minimo INPS*.

Con il predetto ricorso XX XX ha dunque chiesto che la Corte dei Conti riconoscesse il suo diritto alla indennità integrativa speciale e alla tredicesima mensilità in misura intera sulla pensione privilegiata per il periodo in questione (25/9/1975 – 1/7/1991).

Con la sentenza n. 147/2023, oggi impugnata dall'INPS, il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, così statuiva:

"*riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità nella misura intera con riguardo alle spettanze maturate dal 25 settembre 1975 al 30 giugno 1991, in relazione al trattamento pensionistico di privilegio conferitogli dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, giusta decreto n. 1577 del 21 marzo 2016; dichiara il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze sui ratei della menzionata pensione privilegiata afferenti al periodo che va dal 25 settembre 1975 al 30 giugno 1991 – e dal medesimo già percepiti – incrementati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT*".

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'INPS lamentando la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 77, comma 4, c.g.c per intervenuto giudicato tra le parti in sede di ottemperanza, in punto di

calcolo della pensione di privilegio dovuta nel periodo dal settembre 1995 al giugno 1991.

Segnatamente, l'INPS lamenta che i conteggi, depositati dal Commissario *ad acta* nel predetto giudizio di ottemperanza, e contenenti la liquidazione della pensione di privilegio dal settembre 1975 al giugno 1991, non siano stati contestati dalla controparte, né nel giudizio di ottemperanza suddetto, né nel successivo atto di appello.

La sentenza di ottemperanza, in punto di liquidazione della pensione per il periodo qui in esame, sarebbe quindi passata in cosa giudicata, essendo alla controparte precluso di contestare, con altra causa, il *quantum* della pensione in parola, come liquidato dal Commissario *ad acta* nel giudizio di ottemperanza.

L'ente previdenziale richiama sul punto il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Di conseguenza, il ricorso introduttivo di primo grado da cui origina il presente appello avrebbe dovuto essere dichiarato, in via preliminare, inammissibile, poiché in relazione al *quantum* della pensione privilegiata spettante, nel periodo settembre 1975-giugno 1991, si sarebbe formato giudicato in sede di ottemperanza.

2. L'appellato si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conferma della sentenza appellata.

3. All'udienza odierna, le parti presenti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. Nell'atto di appello **l'INPS non contesta che la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità siano dovute in misura intera sulla prestazione pensionistica dovuta al XX.**

L'INPS si duole piuttosto che l'impugnata sentenza violerebbe il giudicato – e sarebbe perciò illegittima – in relazione alla sentenza n. 66/2021 emessa tra le stesse parti dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.

La doglianza è però infondata.

La citata sentenza n. 66/2021 infatti non ha statuito sul *quantum* della pensione XX XX, né sul diritto dello stesso a percepire – sulla pensione in godimento – *la indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità*, né tantomeno sulla misura (intera o integrata al minimo INPS) delle stesse.

Il giudice della sentenza 66/2021 era stato adito in sede di esecuzione del giudicato della precedente sentenza n. 659/2010 della Corte dei Conti Sezione Puglia, a fronte dell'inerzia dell'INPS nell'eseguire la sentenza stessa.

Nel ricorso introduttivo di tale giudizio XX XX aveva infatti chiesto l'esecuzione della sentenza e del decreto concessivi di pensione, e l'erogazione della pensione *tout court*, senza domandare o contestare importi determinati. Ed il giudice della sentenza 66/2021, accogliendo il ricorso, ha disposto che:

"la sentenza n. 659/2010 di questa Sezione giurisdizionale passata in giudicato sia eseguita dal nominato Commissario ad acta mediante la corresponsione – in favore del ricorrente – della quota della pensione

privilegiata liquidata con il decreto n. 1577 emesso dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza in data 21 marzo 2016, limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 settembre 1975 ed il 30 giugno 1991, al netto degli acconti eventualmente corrisposti in precedenza."

Tale sentenza non contiene alcuna statuizione sulla misura della pensione e sugli importi dovuti che possa fare stato – e passare in giudicato – tra le parti.

Nel giudizio di ottemperanza, concluso con la sentenza 66/2021, non si è fatta questione sul quantum del trattamento pensionistico dovuto XX XX, vertendo piuttosto l'intero giudizio, e l'intera sentenza, sull'obbligo dell'INPS di erogare al ricorrente la pensione privilegiata, il cui diritto gli era già stato riconosciuto dalla precedente sentenza n. 659/2010.

Di conseguenza, non è fondato il motivo di appello, incentrato sulla formazione del giudicato sulla questione oggi *sub iudice.*

Di qui, dunque, il rigetto dell'appello dell'INPS, con integrale conferma della sentenza appellata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

l'appello n. 60912 proposto dall' INPS e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 147/2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia.

Spese compensate in ragione della complessità della questione.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
dr. Marco Fratini	dr. Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

Il Dirigente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 07/07/2026